


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 758**

**RIORDINO RESIDENZIALITA'
PSICHIATRICA A SEGUITO DELLA
SOSPENSIVA CONCESSA DAL TAR**

*Presentata dal Consigliere regionale:
BONO DAVIDE*

*Protocollo CR n. 39590
Pervenuta in data 09/11/2015*



u. 218.1/758/2015/k

14:35 09 Nov 15 A0100B 002093

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 758
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: riordino residenzialità psichiatrica a seguito della sospensiva concessa dal TAR

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*

Premesso ancora che

La D.C.R. n. **357-1370 del 28 gennaio 1997**, definiva gli standard strutturali e organizzativi del dipartimento di salute mentale e per i servizi ad esso correlati, in particolare per le Comunità Protette di tipo A e B e per le Comunità Alloggio.

La D.C.R. 616-3149 del 22 febbraio 2000, in applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti 'ulteriori' per l'accreditamento delle strutture medesime. In particolare, i gruppi appartamento, come disciplinati dalla D.C.R. n. 357-1370/1997, **non rientrano tra le procedure di accreditamento** dello stesso atto, ma sono oggetto di rapporti economici, gestionali ed organizzativi regolati sulla base di convenzioni stipulate tra le parti.

il "Piano nazionale di azioni per la salute mentale" (PANSM) è stato approvato con Accordo della Conferenza Unificata del 24.01.2013;

La Regione Piemonte ha recepito il **"Piano di Azioni Nazionali per la Salute Mentale"** con **D.G.R. n. 87- 6289 del 2 agosto 2013**;

All'interno del punto 14.4.4 dei Programmi Operativi si diceva che "... è in via di definizione l'iter regionale di recepimento del documento GismAgenas "Le strutture residenziali psichiatriche": La Giunta Regionale ha già adottato la D.G.R. n. 19- 6693 del 19 novembre 2013 "Proposta al Consiglio Regionale di recepimento dell'Accordo Approvato dalla Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013 - Le Strutture Residenziali Psichiatriche - e adozione del nuovo modello residenziale ivi previsto; **revisione della D.C.R. n. 357-1370 del 28 gennaio 1997**". Entro il mese di febbraio 2014, la Deliberazione del Consiglio Regionale riceverà il nuovo modello residenziale contenuto nel documento Gism Agenas; l'intenzione è quella di



operare con successive delibere di Giunta per l'attuazione del modello stesso, come già precedentemente indicato”.

Visto che:

con la DGR 30-1517 del 3 giugno 2015 la Regione Piemonte ha deliberato la revisione del sistema dei servizi residenziali per la psichiatria;

la DGR 35-2055 del 1 settembre 2015 “Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria. Modificazioni ed integrazioni alla D.G.R. n. 30 - 1517 del 3 giugno 2015” stabilisce tra le altre cose:

- che la presentazione dell’istanza di autorizzazione al funzionamento delle strutture aventi diritto individuate nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 30-1517 dovrà avvenire entro e non oltre il 2 dicembre 2015; **le istanze presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione;**
- che in caso di revoca del titolo autorizzativo la Regione provvederà a cancellare la struttura oggetto del provvedimento dal registro informatizzato delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;
- che successivamente alla rivalutazione dei pazienti, all’analisi della domanda e dell’offerta e quindi alla definizione dei fabbisogni di posti letto residenziali per l’area della salute mentale, verrà emanato un provvedimento di disciplina per il rilascio del titolo di accreditamento con il S.S.R. per il numero di strutture funzionali con la programmazione regionale e verranno eventualmente rivisti i minutaggi previsti per il personale operante nelle strutture riservate ai pazienti psichiatrici, secondo quanto stabilito nella D.G.R. 3 giugno 2015, n. 3 -1517;

Valutato che:

le sopracitate delibere sono state impugnate al TAR col ricorso n° 963 del 2015 e che i giudici amministrativi hanno recentemente concesso la sospensiva. Il 13 gennaio 2016 verrà discusso il ricorso.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L’Assessore

Per conoscere come la Regione intenda procedere alla revisione della residenzialità psichiatrica a seguito della sospensiva concessa dal TAR.